



## PATRIMONIO E TRUST

### **L'erede trust non paga imposta di successione**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## Fiscalità e adempimenti del trust

Scopri di più

La recente [risposta ad interpello n. 90/2024](#) ha affrontato l'interessante caso di un **trust erede di una signora**. Nel nome del file pdf della risposta (e nell'oggetto dell'interpello) si legge **"trust testamentario"**, ma **l'indicazione non appare pertinente**, atteso che il trust testamentario è quello che nasce con il testamento del *de cuius*, mentre in questo caso il **trust era già stato costituito in vita** ed ha ricevuto dei beni in eredità. In sostanza, **non si tratta di un trust testamentario, ma di un trust nominato erede testamentario**.

È ormai noto come la [circolare n. 34/E/2022](#) abbia avuto modo di chiarire che l'Agenzia delle entrate ha recepito l'orientamento della Cassazione in tema di **imposizione indiretta dei trust**, chiarendo che **le imposte di donazione e le ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale**, non tanto nel passaggio dei beni dal disponente al trustee, quanto nel **successivo momento del passaggio dal trustee ai beneficiari**, perché è solo in tale occasione che **si appalesa l'effetto arricchitorio dei beneficiari**.

Invero, la circolare contiene delle sfumature, in quanto l'Agenzia delle entrate ammette che la **tassazione proporzionale** potrebbe avvenire da subito, **se si concretizza immediatamente detto effetto arricchitorio**.

Non senza qualche incertezza, si potrebbe forse affermare che potrebbe essere **il caso in cui il beneficiario del trust può pretendere i beni dal trustee**.

La circolare, tuttavia, **non esamina il caso della tassazione del trust testamentario**. L'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad interpello n. 371/2019](#), aveva già avuto modo di affrontare il caso di un "de cuius" che con testamento aveva nominato Tizio esecutore testamentario e "trustee" di un "trust", **appositamente costituito con il medesimo testamento**, in cui la nipote (figlia della sorella del "de cuius") **ricopriva il ruolo di soggetto beneficiario**.

In quell'occasione, era stato affermato che, nel rispetto dei principi di territorialità della imposta di donazione, il **prelievo doveva avvenire nella fase iniziale del passaggio dei beni al trustee**. Quelle conclusioni, tuttavia, non sono più attuali, **stante il mutamento di orientamento**



dell'Ufficio.

Si deve ritenere che il trust testamentario, pur in assenza di un puntuale chiarimento, **sconti l'imposta nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee a beneficiario**. La tassazione nella fase iniziale potrebbe essere ammessa **solo nei casi in cui il trust determini un profilo arricchitorio del beneficiario da subito**. Ritenere che il momento impositivo debba intervenire sempre nel passaggio iniziale **appare incongruo**, anche perché discriminerebbe in modo inopportuno la fattispecie in discorso da quella in cui **il trust viene istituito in punto di morte, ma con il disponente ancora in vita**.

Tuttavia, **diverso è il caso in cui non si configuri la fattispecie del trust testamentario**, bensì quella del trust erede del *de cuius*. Ritenere che, anche in detta fattispecie, la tassazione proporzionale debba avvenire nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari **è una tesi ragionevole ma**, ad avviso di chi scrive, **non del tutto scontata**.

Con piacere abbiamo avuto modo di appurare che la tesi è stata sposata dall'Agenzia delle entrate, con la recente [risposta ad interpello n. 90/2024](#). L'Agenzia rileva che "*Il richiamato principio generale [illustrato nella C.M. 34/E relativo alla tassazione posticipata] non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust*".

L'Agenzia non si sofferma, tuttavia, sul caso segnalato in precedenza, **dove l'effetto arricchitorio possa manifestarsi sin da subito**.

Questi chiarimenti, se risulteranno ancora attuali dopo la riforma dell'imposta di successione e donazione, **indurranno molti a costituire un trust in vita** con una modesta dotazione, **per riservarsi di nominarlo proprio erede universale**. Il differimento della tassazione non sarà, invero, necessariamente l'elemento scatenante dell'operazione, in quanto **il trust potrebbe essere semplicemente una modalità per una successione ordinata**.

Del resto, non vanno dimenticati gli inderogabili diritti che **il nostro ordinamento riconosce ai legittimari!**